

CAMERA PENALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA
CORTE DI APPELLO DI MESSINA**

**AL SIG. PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

**AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G.**

**AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
DI BARCELLONA P.G.**

**OGGETTO: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati *ex lege* 146/1990
come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 8 - 9 e 10 Maggio 2019.**

La Camera Penale di Barcellona P.G., in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 5 aprile 2019,

IN OSSEQUIO

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge, nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure - è stato valutato come*

CAMERA PENALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000,

COMUNICA

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 3 giorni e si terrà dall'8 al 10 maggio 2019;
- b) la specifica motivazione della astensione, è desumibile dalla allegata delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 5 aprile 2019;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro, dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, nonché sul sito Internet della Camera Penale di Barcellona P.G. www.camerapenalebarcellonapg.it, mediante comunicazione agli organi di stampa, nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*);
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2, comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Data 8 Aprile 2019

Il Presidente
Avv. Giuseppe Tortora



GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 5 aprile 2019

Il Parlamento ha appena approvato l'ennesima riforma penale di matrice populista e giustizialista, che esclude la praticabilità del rito abbreviato per "i reati puniti con la pena dell'ergastolo".

La nuova legge è stata varata nonostante si fossero espressi in termini radicalmente negativi - come già era accaduto per la riforma della prescrizione - non solo i Penalisti Italiani, ma altresì l'Associazione Nazionale Magistrati ed il Consiglio Superiore della Magistratura, per non dire di tutti gli accademici auditi nel corso dell'iter parlamentare.

L'UCPI ha senza esitazione denunciato che una simile riforma, ispirata ad una vera e propria idolatria della pena detentiva perpetua e ad un sempre più manifesto disprezzo del principio della finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 della Costituzione, appare per di più del tutto irragionevole ed ingiustificata anche rispetto agli obiettivi che dichiara di voler perseguire, posto che già con la normativa fino ad oggi vigente è consentito al giudice, nei casi più gravi, di applicare la pena dell'ergastolo anche all'esito di giudizio abbreviato, che in tali ipotesi incide solo escludendo l'isolamento diurno nella espiazione della prima parte di quella pena perpetua.

D'altro canto, appare gravissimo se non addirittura ripugnante diffondere e rafforzare l'idea nella pubblica opinione che una pena di 30 anni di reclusione possa definirsi una pena "insufficiente" a sanzionare un pur grave crimine.

L'adozione della nuova disciplina avrà, secondo l'unanime parere di magistrati ed avvocati, un impatto devastante sulla durata di quei processi, e sulla concreta operatività delle Corti di Assise che ora saranno, per una esigenza propagandistica tanto odiosa quanto inutile per come si è già detto, letteralmente paralizzate da un carico insostenibile di processi per loro natura connotati da particolare complessità.

Anche per tale ragione, l'adozione di limitazioni per l'accesso al giudizio abbreviato appare anche in eclatante contrasto con il preannunciato intervento riformatore, di iniziativa governativa, finalizzato ad ottenere una riduzione della durata irragionevole dei processi penali nel nostro Paese. Proprio nuove misure sul rito abbreviato destinate ad incrementarne la operatività, sono tra i punti di condivisione al Tavolo *ad hoc* convocato dal Ministro che, a quanto dichiarato, starebbe

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



invece per approntare un testo di legge delega coerente con gli approdi raggiunti nel confronto con avvocatura e magistratura.

È di qualche giorno fa anche l'approvazione della nuova disciplina della legittima difesa, pure essa connotata da finalità esclusivamente propagandistiche, considerata la diffusa valutazione -ancora una volta condivisa da magistrati ed avvocati - circa la modestissima idoneità della nuova formulazione degli artt. 52 e 55 c.p. a poter condizionare concretamente la comunque inevitabile discrezionalità valutativa da parte del giudice di circostanze del fatto del tutto prive di oggettività, quali ad esempio "il grave turbamento psichico" di chi subisca un furto in appartamento o nel proprio domicilio; tuttavia tale riforma è foriera di gravi, potenziali attentati alla sicurezza sociale, da un lato perché finisce per armare ancor di più, in via preventiva, la violenza dell'aggressore, e dall'altro perché diffonde la convinzione che la vittima di una aggressione domiciliare, anche solo intrusiva, sia assistito da una sorta di totale impunità nella propria reazione, ciò che ovviamente non è e non potrà mai essere.

La nuova consapevolezza sociale della drammaticità della violenza di genere si sta traducendo, nell'iniziativa dell'attuale maggioranza politica, in misure di dubbio impatto investigativo, e comunque destinate, ancora una volta, a mortificare le garanzie difensive e l'essenza stessa del processo accusatorio. Questa corsa sfrenata alla introduzione nel nostro sistema penale di norme tutte ispirate ai più corrivi e violenti sentimenti che coinvolgono una pubblica opinione sempre più impaurita ed incattivita dalla quotidiana semina di un allarme sociale del tutto smentito dai dati statistici diffusi dallo stesso Ministero di Giustizia, si alimenta cinicamente di ogni possibile occasione di cronaca, non riuscendo ad immaginare nessuna altra risposta che l'inasprimento ossessivo delle pene, fino alla idea barbarica della castrazione chimica, e la ricerca costante e forsennata di nemici sociali da combattere ed annientare.

Intanto cominciano ad essere percepiti i concreti effetti della legislazione populista. La legge c.d. "spazzacorrotti", altro fiore all'occhiello di questa nuova politica di marca giustizialista e populista, con il suo corollario di inutili inasprimenti di pena, sta già producendo, come ampiamente prevedibile, eclatanti difformità applicative quanto alla fase esecutiva della pena.

La irresponsabile mancata previsione di una invece doverosa normativa intertemporale ha determinato la conseguenza, di per sé inaccettabile, dell'applicazione del regime carcerario anche per reati per i quali la normativa vigente all'epoca dei fatti consentiva, sin dall'inizio dell'esecuzione, la concessione di misure alternative alla detenzione.



Il c.d. “decreto sicurezza”, come del resto ampiamente previsto, ha portato all'aumento del numero delle persone costrette a vivere in condizione irregolare a causa delle limitazioni della procedura di protezione umanitaria. Ancor più drammatiche sono divenute le condizioni nei centri di permanenza, ove si dà luogo al trattenimento delle persone per l'accertamento dell'identità e per le procedure di rimpatrio. Le modalità per le procedure di sgombero si stanno rivelando strumento di acutizzazione di contraddizioni sociali.

La condizione del carcere, anche per la sciagurata decisione di non dare corso alla riforma dell'ordinamento penitenziario, ha raggiunto allarmanti livelli di drammaticità. Sovraffollamento e minor accesso alle misure alternative mortificano quotidianamente i più elementari diritti delle persone detenute e rendono sempre meno realizzabili percorsi di reinserimento e risocializzazione.

Appare sempre più indispensabile diffondere nella pubblica opinione le corrette informazioni, legate ai dati statistici incontrovertibili, circa il reale impatto e le concrete conseguenze di questa politica della giustizia penale.

Da mesi i penalisti italiani sono impegnati nella attività di denuncia in ogni sede della deriva populista in atto, segnalando incongruenze, inadeguatezze e profili di illegittimità costituzionale che caratterizzano ogni singola legge.

Incessante è stato l'impegno perché nel Parlamento si aprisse la discussione ora in corso, sulla proposta di legge di iniziativa popolare, promossa da UCPI, volta a realizzare l'effettiva terzietà del Giudice, necessario presidio per la compiuta realizzazione del processo di tipo accusatorio.

L'Unione ha promosso una mobilitazione che ha coinvolto l'intera comunità dei giuristi sul tema della prescrizione, la cui sostanziale abolizione dopo la sentenza di primo grado è *vulnus* intollerabile nel nostro sistema penale al quale dovrà porsi rimedio prima che gli effetti di quella improvvida legge possa definitivamente travolgere senso di giustizia e ragionevolezza dei tempi processuali.

La mobilitazione proseguirà con la presentazione e l'approfondimento, per iniziativa di UCPI, dei temi del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. L'iniziativa, destinata a coinvolgere tutti gli operatori e l'Università è volta a rappresentare, sul piano culturale, la risposta del pensiero democratico liberale al populismo e al giustizialismo.

È convincimento dei penalisti italiani che non sia più procrastinabile la esigenza di dare nel paese un forte segnale di allarme per questa sconsiderata, ossessiva gara alla promulgazione di norme



sempre più eclatantemente connotate da una idea iperbolica e simbolica del più cupo e cinico populismo giustizialista.

Ciò premesso e considerato, l'UCPI

PROCLAMA

secondo le vigenti regole di autoregolamentazione, nel rispetto delle recenti pronunce della Corte Costituzionale, e dunque, in attesa di una più certa e consolidata loro interpretazione, con esclusione dei processi con imputati detenuti in custodia cautelare, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2019 convocando per il giorno 8 maggio una conferenza stampa in Roma per illustrare le ragioni dell'iniziativa e le specifiche critiche alle leggi esaminate;

INVITA

le camere penali territoriali ad organizzare nella giornata del 9 maggio iniziative locali di approfondimento delle ragioni dell'astensione;

SOLLECITA

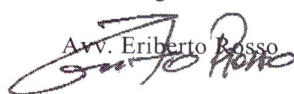
la partecipazione di tutti gli avvocati, magistrati, cittadini e studiosi alle giornate di presentazione del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo del 10 e 11 maggio in Milano;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 5 aprile 2019

Il Segretario

Avv. Eriberto Rosso


Il Presidente

Avv. Gian Domenico Caiazza
